

DELIBERA N. 223/26/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ONLAB
S.R.L.S. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE N. 249/97
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE 15
SETTEMBRE 2023, N. 123 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
LEGGE 13 NOVEMBRE 2023, N. 159 ("DECRETO CAIVANO");
(CONT. 24/26/DSDI N°PROC. N. 93/GDS)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 a norma del quale i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali);

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito anche "Decreto Caivano" o "Decreto");

VISTO, in particolare, l'art. 15 del Decreto Caivano che ha designato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento DSA;

VISTI, in particolare, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 13-*bis* del Decreto Caivano a norma dei quali:

«3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità.»;

VISTA la Delibera n. 96/25/CONS del 12 maggio 2025, recante “*Adozione delle modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti in attuazione della legge 13 novembre 2023, n. 159*”;

VISTA la Delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso

recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la Delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 73/26/CONS del 18 marzo 2026 recante “*Provvedimento ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 servizio www.giochipremium.com (proc. n. 01/ageverification /FDG)*”;

VISTA la delibera n. 74/26/CONS del 18 marzo 2026 recante “*Provvedimento ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 servizio www.hentai-ita.net (proc. n. 02/ageverification /GDS)*”;

VISTA l’ordinanza del TAR per il Lazio n. 2237 del 16 aprile 2026 sul ricorso proposto da Onlab s.r.l.s. per l’annullamento della delibera n. 74/26/CONS;

VISTA la nota del 20 maggio 2026 (prot. n. 186149) con la quale ha società Onlab S.R.L.S. ha trasmesso “*gli elementi tecnici relativi al sistema di age verification implementato sui siti www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net, in conformità alla Delibera AGCOM n. 96/25/CONS attuativa del Decreto Caivano*”;

VISTA la nota del 17 agosto 2026 (prot. 306254) con la quale l’Autorità ha vagliato gli elementi tecnici adottati da ultimo dalla società Onlab S.R.L.S. ritenendoli conformi a quanto previsto dalla Delibera n. 96/25/CONS e alle indicazioni della Commissione europea;

VISTE le note del 19 agosto 2026 (prot. 307862, 307836 e 307846) con le quali l’Autorità, in esito agli accertamenti svolti, ha revocato le misure di blocco DNS dei due siti oggetto dei menzionati ordini di blocco, richiedendo agli ISP di ripristinare l’accesso;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto, l’attività preistruttoria e la contestazione

L’articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 123/23 convertito in legge n. 159/23 (cd. Decreto Caivano), ai commi 3, 4 e 5 sopra riportati, prevede l’obbligo per i gestori di siti web e per i fornitori di piattaforme di condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico di adottare sistemi efficaci di verifica dell’età per impedire l’accesso ai minori a contenuti pornografici o di natura sessualmente

esplicita secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nell'allegato A di cui alla delibera n. 96/25/CONS.

Nell'ambito delle attività di verifica sull'osservanza delle disposizioni citate, l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, del Decreto Caivano nei confronti della società Onlab S.R.L.S., conclusosi con l'adozione della delibera n. 74/26/CONS del 18 marzo 2026 recante *“Provvedimento ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 servizio www.hentai-ita.net (proc. n. 02/ageverification/GDS)”*.

Più in particolare, ad esito del monitoraggio effettuato dagli uffici dell'Autorità, il sito www.hentai-ita.net, gestito dalla citata società ed incluso nella *“Lista AGCOM dei soggetti ex art. 13-bis del Decreto Caivano e delibera n. 96/25/CONS”* pubblicata nel sito istituzionale dell'Autorità in data 31 ottobre 2025, non risultava aver posto in essere alcuna misura tecnica atta a garantire il rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità nella delibera 96/25/CONS sulla verifica dell'età degli utenti.

Pertanto, con delibera n. 74/26/CONS l'Autorità ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'inottemperanza da parte della società Onlab S.R.L.S. alla diffida impartita con atto n. 02/AGEVERIFICATION/GDS in data 12 febbraio 2026 e ordinato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all'articolo 4 del Regolamento sui servizi digitali, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito web raggiungibile all'indirizzo <https://www.hentai-ita.net> dal territorio italiano, mediante blocco del DNS con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al provvedimento.

Con atto di contestazione n. 24/26/DSDI N°PROC. N. 93/GDS, recante *“Contestazione alla società Onlab s.r.l.s. per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'articolo 1, comma 31 della legge n.249/97”* del 23 aprile 2026 è stato avviato il procedimento per la violazione dell'articolo 13-bis, comma 5, del decreto Caivano e, nello specifico, della delibera n. 96/25/CONS, nella misura in cui la società non ha realizzato nella tempistica prevista da tale ultima delibera alcun sistema di *age verification*, e ciò neanche a valle della puntuale diffida dell'Autorità.

2. Le memorie difensive della Società

In data 27 maggio 2026 (prot. n. 195101) la società Onlab S.R.L.S. ha formulato una richiesta di proroga del termine per la presentazione degli scritti difensivi accolta dall'Autorità in pari data (prot. n.196038) e con la quale si comunicava che le memorie

sarebbero dovute pervenire entro il termine del 3 giugno 2026, senza alcuna possibilità di ulteriori dilazioni.

In data 4 giugno 2026 (prot. n. 203838) lo studio legale Noto ha trasmesso per conto della società Onlab S.R.L.S una memoria difensiva, firmata in data 3 giugno 2026, avente ad oggetto *“Delibera n. 74/26/CONS, assunta ai sensi dell’art. 1, comma 31, L. N° 249/1997, notificata il giorno 23/03/2026, con cui è stato disposto l’oscuramento del sito internet www.hentai-ita.net. ADEGUAMENTO website ed adozione di sistema di age verification”*, osservando in sintesi quanto segue.

In primo luogo, la società ha rilevato di essersi adeguata, all’esito di una articolata interlocuzione con l’Autorità, alle modalità tecniche e di processo di cui alla delibera n. 96/25/CONS, per quanto concerne, nel caso di specie, il sito www.hentai-ita.net, ricapitolando analiticamente le specifiche implementazioni apportate.

Con riferimento alle *“possibili implicazioni sanzionatorie, in ipotesi di eventuale inosservanza dell’ordine impartito dall’autorità, ai sensi dell’art. 1, comma 31 L. N° 249/1997”* (enfasi aggiunta), la società ha eccepito la non sussistenza *“(de)i presupposti per una possibile sequela sanzionatoria, attesa l’estrema incertezza esegetica che ha preceduto le delibere Agcom N. 73/26/CONS e N. 74/26/CONS -rimaste oltremodo due casi isolati nell’ambito del contesto di riferimento- adottate in pendenza di provvedimento inibitorio assunto dal TAR Lazio nell’ambito dei giudizi RG N. 135/2026 ed altri”*.

Pertanto, la società ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio e, in subordine, l’applicazione del cumulo giuridico *“senza addivenire ad una triplicazione dell’importo ex art. 8 L. N° 689/1981, costituente il massimo del trattamento sanzionatorio suppletivo”* con specifico riferimento al procedimento in oggetto e al procedimento n. 92/FDG, avviato con atto di contestazione n. 23/26/DSDI del 23 aprile 2026 nei confronti della stessa società per il diverso servizio www.giochipremium.com.

Al riguardo, la società ha osservato che i due procedimenti si riferiscono alle delibere n. 73/26/CONS e n. 74/26/CONS, relative a *“due assonanti siti web, riconducibili alla stessa società”* ribadendo, per l’effetto, la richiesta dell’applicazione della sanzione minima, *“con ulteriore aumento in misura altrettanto minima, ribadito ancora una volta non essere la triplicazione algebrica un automatismo correlato all’impiego del cumulo giuridico, bensì la più elevata entità numerica, destinata a trovare impiego nelle ipotesi in cui l’unitarietà della condotta, o comunque la possibilità per il soggetto sanzionato di fruire dei benefici di cui all’art. 8 L. N° 689/1981, operi in un contesto comportamentale caratterizzato da una significativa incidenza di effetti negativi”*.

Inoltre, la società ha rilevato che le ridotte dimensioni della società e la modesta entità economica del soggetto agente porterebbero ad *“escludere un particolare profitto correlato alla inosservanza dell’ordine impartito da Agcom”*.

Infine, la società ha rilevato l’opera da essa svolta per attenuare gli effetti dell’illecito commesso e, in particolare, il *“fattivo impegno teso ad ottemperare ai contenuti della Delibera 95/25/CONS [rectius: 96/25/CONS], e ciò senza potere fruire di alcun format comportamentale; le soluzioni tecniche adottate dalla titolare dei siti web, poi trasmesse ad AGCOM”*.

A ciò ha aggiunto l’osservazione attinente all’ampio numero di siti web e piattaforme online, in gran parte stranieri, per i quali è stata differita dall’Autorità l’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di efficienti strumenti di verifica dell’età, sostenendo, in particolare, che *“sul principale motore di ricerca affiorano ben 859.000.000 di contenuti, ottenuti in appena 0,28 secondi digitando la locuzione “porno””*.

Infine, la società ha evidenziato la tenuità della condotta, *“al cui possibile vaglio di gravità ostano la assenza di casistica o precedenti vincolanti, l’impercettibile beneficio economico ottenuto dalla società e la circoscritta entità temporale della condotta”*.

In data 12 giugno 2026 (prot. n. 216199) l’Autorità, facendo seguito alla nota del 4 giugno 2026 (prot. n. 203838) ha informato la società Onlab S.R.L.S. che tale comunicazione non era supportata dalla necessaria procura legale e che risultava carente dei documenti ivi citati come allegati, richiedendo, pertanto, di trasmettere la citata documentazione entro e non oltre il 16 giugno p.v., senza alcuna possibilità di ulteriori dilazioni.

In data 17 giugno 2026 (prot. n. 221140), la società Onlab S.R.L.S, per il tramite dello Studio legale Noto, ha trasmesso unicamente e nuovamente la memoria già inviata all’Autorità in data 4 giugno 2026 (prot. n. 203838), corredata dalla precedente procura legale senza produrre la richiesta documentazione.

Con nota del 2 luglio 2026 (prot. n. 244228), l’Autorità ha riscontrato la predetta nota, pervenuta in data 17 giugno 2026 (prot. n. 221140).

Infine, con nota del 9 luglio 2026 (prot. n. 252958) la società ha prodotto la nuova procura afferente al procedimento in oggetto senza, produrre documentazione ulteriore.

3. Valutazioni dell'Autorità

La Società non ha fornito elementi utili a superare il rilievo formulato con l'atto di contestazione relativo alla violazione dell'art. 13-bis del Decreto Caivano, e in particolare alla delibera n. 96/25/CONS che ne costituisce attuazione, nei tempi di 6 mesi previsti da tale delibera oltretutto a valle della diffida dell'Agcom.

Con riferimento alle memorie difensive prodotte, si osserva quanto segue.

In primo luogo, occorre rilevare che la società, nelle proprie memorie difensive, ha erroneamente ritenuto che alla base dell'adozione della delibera n. 74/26/CONS vi fosse la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997 (*"inosservanza dell'ordine impartito dall'autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 31 L. N° 249/1997"* (enfasi aggiunta)).

In merito occorre rilevare nuovamente che il procedimento in oggetto è stato avviato in quanto la società non si è adeguata alle condizioni tecniche e di processo previste dalla delibera n. 96/25/CONS, nei 6 mesi da tale delibera previsti, ma neanche a seguito di esplicita diffida ad adempiere nel termine di 20 giorni ivi previsto.

Inoltre, la circostanza eccepita dalla società circa l'adeguamento del sito www.hentai-ita.net alle modalità tecniche e di processo di cui alla delibera n. 96/25/CONS è avvenuta non solo oltre il previsto termine di venti giorni dalla notifica della richiamata comunicazione di avvio e diffida, ma soprattutto in ragione dell'esito negativo del ricorso, promosso innanzi al Tar Lazio, che ha respinto l'istanza cautelare di sospensione disposta con ordinanza n. 2237 del 16 aprile 2026.

La società, a seguito delle interlocuzioni intercorse, ha comunicato con la nota del 20 maggio 2026 (prot. n. 186149) di essersi adeguata alle condizioni tecniche e di processo di cui alla delibera 96/25/CONS, ossia 77 giorni dopo il termine ultimo previsto nella richiamata comunicazione di avvio e diffida.

Priva di pregio è parimenti la richiesta di applicazione del criterio del cumulo giuridico in luogo di quello materiale, in quanto l'inadempimento alla realizzazione delle specifiche tecniche di *age verification*, tra l'altro ulteriormente accertato a valle della diffida con le delibere nn. 73/26/CONS e 74/26/CONS, si riferisce a due diversi servizi della società dell'informazione che, sebbene riconducibili alla medesima società e aventi la stessa natura tematica, si rivolgono a pubblici differenti, e pertanto non è possibile invocare il criterio dell'unicità della condotta che costituisce presupposto per l'applicazione del

cumulo giuridico, né ha senso il richiamo al cumulo materiale giacché si tratta di procedimenti sanzionatori separati e distinti per le ragioni appena specificate.

Relativamente alla presunta esclusione di un *“particolare profitto correlato alla inosservanza dell’ordine impartito da Agcom”*, si osserva che il mancato rispetto delle disposizioni normative e regolamentari citate comportata di per sé la configurazione dell’illecito a prescindere dall’eventuale profitto correlato.

A ciò occorre aggiungere, in ogni caso, che tale eccezione appare priva di riscontro sia documentale (in quanto la parte non ha fornito alcuna evidenza probatoria atta ad attestare i ricavi della stessa) quanto fattuale, non essendo stato reso noto, neanche per approssimazione il numero complessivo degli utenti unici mensili.

Relativamente alle eccezioni relative alle ridotte dimensioni della compagine sociale ed alla presunta modesta entità economica del soggetto agente, si osserva che tali elementi, sebbene non possano determinare il venir meno dell’illecito né rilevare con riguardo all’apprezzamento della gravità della condotta, sono comunque tenuti in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione sulla base dei criteri previsti dell’articolo 11 della legge n. 689/1981 e, segnatamente, del criterio relativo alle condizioni economiche dell’agente.

Relativamente all’eccezione sollevata circa il *“fattivo impegno teso a ottemperare ai contenuti della Delibera n. 96/25/CONS, e ciò senza potere fruire di alcun format comportamentale; le soluzioni tecniche adottate dalla titolare dei siti web, poi trasmesse ad AGCOM”*, si rimanda a quanto sopra già osservato.

Infine, priva di pregio è anche l’osservazione derivante dall’ampio numero di siti web e piattaforme *online*, in gran parte stranieri per i quali è stata differita dall’Autorità l’entrata in vigore dell’obbligo di dotarsi di efficienti strumenti di verifica dell’età sostenendo che *“sul principale motore di ricerca affiorano ben 859.000.000 di contenuti, ottenuti in appena 0,28 secondi digitando la locuzione “porno”*. Su tale aspetto, il Tar per il Lazio, nell’ordinanza n. 2237 del 16 aprile 2026, ha osservato infatti che *“la disciplina applicabile non richiede una soglia minima di rilevanza del sito, essendo sufficiente la potenziale accessibilità dei contenuti da parte di minori”*.

Quanto alla pretesa tenuità della condotta, *“al cui possibile vaglio di gravità ostano la assenza di casistica o precedenti vincolanti, l’impercettibile beneficio economico ottenuto dalla società e la circoscritta entità temporale della condotta”* si rimanda a quanto sopra già rilevato in ordine all’obbligo di legge e alla esigibilità del relativo rispetto da parte dell’odierno operatore.

4. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato, risulta confermata la violazione dell'obbligo di legge introdotto dall'art. 13-*bis* del Decreto Caivano e, in particolare, alla delibera n. 96/25/CONS che ne costituisce attuazione, e la conseguente sussistenza degli estremi per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97.

RITENUTO, per l'effetto, di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione e di avvio del procedimento n. 24/26/DSDI;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) a euro 258.228,45 (duecentocinquantomiladuecentoventotto/45), ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997;

ACCERTATO che la Società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura pari a 10 volte il minimo edittale vale a dire euro 103.291,40 (centotremiladuecentonovantuno/40) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società sopra menzionata deve ritenersi di elevata gravità in ragione dell'importanza del bene giuridico tutelato, ossia la protezione dei minori dall'accesso a contenuti che potrebbero comprometterne il sano sviluppo psichico e mentale, nonché in ragione del lasso di tempo ulteriore (77 giorni dopo lo scadere del termine concesso con la diffida) di esposizione di tale categoria di soggetti a contenuti inappropriati e potenzialmente lesivi del loro sviluppo psico-fisico, rispetto al termine di legge e persino a quello, ulteriore, concesso con la diffida.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte, anche a seguito della ricezione della diffida, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento al fine di attenuare o di eliminare le

conseguenze dell'infrazione contestata, non potendosi, in ogni caso, qualificare come ravvedimento operoso la menzionata adozione di un sistema di verifica dell'età, conforme alle previsioni di cui all'articolo 13-bis del Decreto Caivano, da parte di Onlab S.r.l.s., in quanto atto di mero (e tardivo) adeguamento al quadro normativo e regolamentare vigente.

È necessario osservare inoltre che la società si è dotata di sistemi di verifica dell'età in linea con le previsioni previste dall'Autorità nella delibera n. 96/25/CONS solo dopo che il Tar Lazio ha respinto il ricorso promosso rigettando l'istanza di sospensione accordata con ordinanza n. 2237 del 16 aprile 2026, come sopra rilevato e dunque ben oltre il termine di 6 mesi stabilito dall'art. 13-bis del Decreto Caivano e dalla delibera n. 96/25/CONS.

Più in particolare, come sopra rilevato, la società, a seguito delle interlocuzioni intercorse, ha comunicato con la nota del 20 maggio 2026 (prot. n. 186149) di essersi adeguata alle condizioni tecniche e di processo di cui alla delibera n. 96/25/CONS, ossia dopo il termine di sei mesi - 12 novembre 2025 - dalla pubblicazione dalla stessa, previsto dall'articolo 13-bis, comma 4, del Decreto Caivano.

C. Personalità dell'agente

Considerato l'oggetto sociale e lo svolgimento delle relative attività di impresa, la Società si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto, poiché, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese e dai dati della visura camerale depositata in data 26 marzo 2026, non emerge alcuna situazione di sussistenza di dissesto finanziario. Peraltro, dall'analisi dell'ultimo bilancio depositato e relativo al 2024 emergono (voce A1 del conto economico) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad oltre 550.000 euro e un bilancio in utile.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente a 103.291,40 (centotremiladuecentonovantuno/40);

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ACCERTA

La violazione dell'art. 13-*bis* del Decreto Caivano - e in particolare della delibera n. 96/25/CONS che ne costituisce attuazione – che richiama anche l'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

ORDINA

alla società Onlab S.R.L.S. partita IVA 09344930962 con sede legale in via Solferino n. 8, Cesano Maderno (MB), 20811, PEC onlabsrls@pec.it, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103.291,40 (centotremiladuecentonovantuno/40) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

INGIUNGE

alla società Onlab S.R.L.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 103.291,40 (centotremiladuecentonovantuno/40), alla Tesoreria dello Stato, avente sede a Roma, con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della Legge n. 249/1997, con delibera n. 223/26/CONS”, utilizzando il codice IBAN: IT62Y0100003245BE00000003L8.

La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato B alla delibera n. 697/20/CONS. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 223/26/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella